

Articoli Selezionati

		NORME & TRIBUTI		
01/10/17	Sole 24 Ore	15	Diritto e impresa - Sul diritto d'autore dalla Ue soluzioni ancora controverse	Bently Lionel - Falce Valeria
01/10/17	Sole 24 Ore	15	Norme&Tributi	...

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
A cura di Valeria Panzironi

Sul diritto d'autore dalla Ue soluzioni ancora controverse

di **Lionel Bently**
e **Valeria Falce**

Dopo un percorso tortuoso e i pareri disallineati delle commissioni del Parlamento Ue, l'approvazione della direttiva sulla modernizzazione del diritto d'autore è alle porte. I punti di partenza sono fermi: adeguare il copyright all'ecosistema digitale e alle sfide delle nuove tecnologie; rafforzare l'effettività dei diritti e promuovere un più maturo bilanciamento tra l'interesse degli autori/editori e quello generale, a salvaguardia «della stampa libera e pluralista» e a garanzia del «giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione».

Inodi da sciogliere sono condivisi: fronteggiare i cambiamenti radicali imposti dall'economia digitale, che travolge l'industria dell'editoria e i modelli di business tradizionali; facilitare la circolazione delle opere e il sistema delle licenze; consentire ad editori e autori di partecipare "ad armi pari" alla catena del valore.

Le soluzioni proposte sono controverse, perché Commissione, Consiglio e Parlamento Ue continuano ad oscillare tra tentativi di compromesso e ripensamenti repentini.

I fronti "spaccati" sono almeno due: l'articolo 11, con il quale la Commissione Ue intende introdurre un nuovo diritto a favore degli editori di opere giornalistiche, per assicurare «la sostenibilità» del settore attraverso la compartecipazione alle nuove forme di sfruttamento promosse da aggregatori e operatori online; l'articolo 13, attraverso il quale si intende "responsabilizzare" le piattaforme e gli Internet ser-

vice provider (Isp) ogni volta che svolgono un «ruolo attivo» anche attraverso «l'ottimizzazione della presentazione dei materiali o la loro promozione».

Ora, l'articolo 11 ha degli illustri precedenti. Germania e Spagna hanno introdotto regole non del tutto simili, ma certamente ispirate alla medesima finalità. Quanto all'Italia, il sistema nazionale già fornisce una tutela soddisfacente: l'editore esercita i diritti economici sull'opera giornalistica e lo sfruttamento sleale di titoli ed estratti è illecito. In questo scenario, mentre per alcuni Stati la previsione risulta inutile, per altri può essere fonte di incertezze, perché nel tentativo di definire un modello "a taglia unica" sovrappone i soggetti (autore ed editore) e le condizioni di acquisto del diritto (creazione o licenza), e non chiarisce quale sia il livello di originalità richiesto o il comportamento che qualifichi un'infrazione.

Discorso a parte merita l'attuale formulazione dell'articolo 13, che richiede un approfondimento in chiave sistematica, soprattutto se letta in combinato disposto con i considerando 38 e 39.

Innanzitutto, il legislatore sembra incerto sui soggetti di diritto interessati dai nuovi obblighi, rivolgendosi agli Isp che memorizzano e danno pubblico accesso ad un «grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto di autore e caricati dagli utenti».

In secondo luogo, nella bozza di direttiva si legge che tali soggetti «dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere...», ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci». Il riferimento è alle tecniche di filtro

e monitoraggio dei contenuti, già utilizzati in altri settori (industria musicale, in primis).

Tuttavia, mentre i concetti di «messa a disposizione», «accesso» e «atto di comunicazione al pubblico», tendono a sovrapporsi nella bozza di direttiva, secondo l'articolo 3 della direttiva 2001/29 si tratta di concetti ben distinti.

Ancora, le tecniche di filtering, stando alla bozza di direttiva, andrebbero adottate in via orizzontale, senza eccezioni e limitazioni (come invece previste dall'articolo 6 (4) della direttiva 2001/29/EC), avrebbero carattere generale (così confliggendo con gli articoli 15 e 16 della direttiva sul commercio elettronico e rischiando di interferire anche con il regolamento Data protection) e non è detto che non contrastino con i diritti fondamentali (articoli 8, 11 e 16 della Carta dei diritti).

Insomma, il legislatore persegue l'obiettivo di rivedere poteri e doveri delle piattaforme attraverso una formulazione normativa coraggiosa. Ma, senza ricordarsi con il sistema "a stella" entro il quale si collocano le responsabilità degli Isp e delle piattaforme, l'articolo 13 rischia di diventare un boomerang che incrina le fondamenta del diritto autoriale europeo e rende incerti se non opachi gli obblighi dei soggetti coinvolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NORME & TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

BUSINESS SCHOOL
ROMA, dal 25 OTTOBRE 2017 - 20° Ed.
6 mesi di aula e 4 di stage
GRUPPO IRI

BUSINESS SCHOOL
MASTER FULL TIME - POST LAUREA
CORPORATE FINANCE MANAGEMENT
GRUPPO IRI

Domenica
1 Ottobre 2017

DOMANI SUL SOLE 24 ORE

FISCO
Frodi Iva, la carta della buona fede

STATISTICHE SUL LAVORO
Infortunio breve, dal 12 ottobre l'invio all'Inail

L'ESPERTO RISPONDE
Tutte le soluzioni ai quesiti dei lettori

Definizione delle controversie. Domani è l'ultimo giorno per inviare la domanda e per versare la prima o unica rata

Chiusura liti, rebus sugli interessi

Calcoli complessi e nessun errore tollerato, si rischia un ulteriore contenzioso

Salvina Morina
Toniolo Morina

Una litigiosa ora per chi intende chiudere le liti pendenti con il fisco. Domani è l'ultimo giorno per presentare la domanda e pagare la prima o unica rata per la definizione agevolata delle liti. La difficoltà maggiore da superare è quella del calcolo degli interessi, che spetta al contribuente, è molto complessa e può portare a una conseguenza paradossale: una sanzione maggiore del dovuto, se non si otterrà il risultato sperato. Per evitare questo, si consiglia di affidare la redazione della domanda a un professionista. Per il pagamento, se gli importi dovuti non superano i 2 mila euro si paga in unica soluzione, per cifre superiori in tre rate al massimo.

in un numero massimo di tre rate. Il termine per pagare tutto o la prima rata, pari al 40% del totale, scade domani: la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40%, è fissata al 30 novembre 2017 e la scadenza della terza e ultima rata, pari all' residuo, al 24 aprile 2018.

LA DISTINZIONE
Se gli importi dovuti non superano i 2 mila euro si paga in unica soluzione, per cifre superiori in tre rate al massimo.

Si può anche pagare in due rate, di cui la prima deve essere comunque il 40% del totale e va pagata sempre entro domani, mentre la seconda e ultima rata deve coprire il residuo 60% e va pagata entro il 30 novembre 2017. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi del 5% annuo dal 1° ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma si dovrà eseguire un separato versamento.

Anche se quanto versato in pendenza di giudizio è dovuto per la definizione delle cartelle di pagamento (la cosiddetta rottamazione cartelle) supera il lordo dovuto per la chiusura della lite (quindi, non si dovrà eseguire alcun versamento), si dovrà comunque presentare la domanda di definizione entro domani. La chiusura delle liti non dà diritto al rimborso di quanto già pagato in più per effetto della riscossione in pendenza di giudizio per la rottamazione cartelle.

Per fruire della definizione, si deve pagare le somme indicate nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado: gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto.

Si potranno definire le liti in cui il ricorso sia stato notificato alla controparte, cioè all'ufficio delle Entrate, entro il 24 aprile 2018. Non sono definibili le liti in cui l'agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente. Sono, quindi, escluse le liti in cui è parte solo l'agente della riscossione, anziché i contribuenti amministrati dalle Entrate. In alcuni casi si possono comunque definire le liti in cui sono coinvolti i Comuni che hanno formato oggetto di contestazione della "rottamazione delle cartelle" per una parte del ruolo può fruire anche della chiusura litigiosa per la restante parte, ma solo congiuntamente alla rottamazione, quindi la conclusione positiva dell'una influenza l'altra.

Di norma, in caso di accertamento con imposte, sanzioni e interessi, i benefici per i contribuenti sono costituiti dall'abbandono delle sanzioni e degli interessi di mora. Si "azzerano" anche gli interessi maturati dopo i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto impugnato e gli eventuali compensi di riscossione chiesti con le cartelle, se non già pagati a seguito di riscossione in pendenza di giudizio. La valutazione di convenienza va comunque fatta caso per caso.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che se ne faccia richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della chiusura litigiosa. In questo caso il processo è sospeso fino al 2017.

Presentata la domanda, il contribuente deve depositare, entro il 12 ottobre 2017, copia della domanda e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata (ovvero, se non sono previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione. Se entro questa data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Il vademecum

LE CINQUE REGOLE PER LA CHIUSURA DELLE LITI

NOTIFICA AL 24 APRILE
Con la chiusura delle liti pendenti, la cui domanda si deve presentare entro domani 2 ottobre 2017, il contribuente dovrà pagare gli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado: gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto.

CHE COSA SI PAGA
È stabilito che le controversie tributarie in cui è parte l'agenzia delle Entrate si possono definire con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; in caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

IL VALORE DELLA LITE
Il valore della lite si determina al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, o per cui si sia formato un giudizio interno sfavorevole all'ufficio. Nei casi in cui l'ufficio, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato in parte l'atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento.

LO SCOMPUTO
Dagli importi dovuti per la chiusura, si sottraggono quelli già versati per effetto delle norme in materia di riscossione in pendenza di giudizio esclusi solo quelli di spettanza dell'agente della riscossione, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata, cosiddetta rottamazione cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se di ammontare superiore a quanto dovuto per la definizione.

LA COMPENSAZIONE
Per ciascuna controversia autonoma, va effettuato un separato versamento con il modello F24, usando i codici tributo della risoluzione 108/E/2017, per versare le somme dovute per la chiusura. Considerato che i versamenti si eseguono con il modello F24, è ammesso comporre i crediti, fatti salvi i casi in cui la stessa sia limitata o esclusa sulla base di determinate disposizioni di legge, quali, ad esempio, quelle previste dall'articolo 3 del Dl 50/2017.

GLI ULTIMI CINQUE CHIARIMENTI DEL FISCO

TUTTI I GRADI
L'individuazione delle liti definibili va effettuata in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 2, del decreto sul contenzioso tributario, il Dlg 546/1992, che riguarda l'oggetto della giurisdizione tributaria. Possono quindi essere definite le liti pendenti presso: le Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Torino e Bolzano, anche a seguito di rinvio, e presso la Corte di cassazione.

OGGETTO AMPIO
Possono essere definite sia le controversie instaurate contro avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni sia anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle sanzioni e alle cartelle di pagamento. Ciò anche quando si tratti di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione (i controlli automatizzati o formali), ai norma degli articoli 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972.

RAPPORTI NON ESAURITI
Per accedere alla definizione agevolata, la lite fiscale deve essere pendente al 24 aprile 2017 e che, alla stessa data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alle Entrate. È, inoltre, necessario che alla presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. La definizione delle liti può riguardare solo i rapporti pendenti al 24 aprile 2017 e, comunque, non esauriti alla presentazione della domanda.

IL CALCOLO
La somma dovuta per la definizione è costituita: dagli importi spettanti all'ufficio, chiesti con l'atto impugnato contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sanzioni esecutive; dagli interessi di cui all'atto impugnato calcolati fino alla data di notifica; dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati sull'importo dei tributi ricati dall'atto impugnato per il periodo che va dalla notifica dell'atto fino al 60° giorno successivo.

IL DINEGIO
Gli uffici devono verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti per la validità della definizione. Nel caso in cui, in esito alle verifiche, l'ufficio non sia in grado di procedere alla determinazione va formalizzata in un provvedimento, motivato, che deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2018. Il ricorso è impugnabile, entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso davanti allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.

Previdenza. Nell'ultima giornata del Festival del lavoro le repliche al ministro Padoa-Schioppa, che aveva lamentato la scarsa partecipazione degli enti all'economia reale

Casse: pronte a investire ma servono regole

Mauro Pizzini
Matteo Pizzini

Le casse di previdenza private sono pronte a investire i titoli a investire nell'economia reale che provengono dal Governo, ma vorrebbero ricevere risposte alle loro richieste di chiarimento.

«dimostrare maggiore interesse per le opportunità offerte dal mondo delle imprese. Le richieste di tutto e alle cartelle di pagamento. Ciò anche quando si tratti di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione (i controlli automatizzati o formali), ai norma degli articoli 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972.

Secondo Walter Anessa, presidente del Capade, la cassa di previdenza dei commercialisti «da tempo stiamo fornendo chiedendo al Mef di inventarci strumenti per investire, ma dal Ministero finora non sono arrivati

nessi più coraggiosi negli investimenti, dall'altro rischio di essere bacchettati dalla Corte dei conti perché si effettuano operazioni a rischio».

Alessandro Visparelli, numero uno dell'Enpac, la cassa dei consulenti del lavoro, ha chiesto più rispetto verso enti che hanno come scopo principale pagare le pensioni. «Bisogna cercare di distinguere fra casse e passaporto - la nostra è a ripartizione per cui il patrimonio ha una funzione di "cuscinetto" in quanto il nostro core business è il flusso finanziario generato dai contributi degli iscritti, mentre le casse a capitalizzazione hanno

una prospettiva diversa». Quanto all'individuazione da parte dell'Inps delle modalità di applicazione della normativa prevista dalla scorsa legge di bilancio di estendere il cumulo dei contributi anche alle Casse, annuncia dal presidente dell'Istituto di previdenza, Tito Boveri, Visparelli è favorevole all'espansione del campo di azione dello strumento perché la cassa «ha tutto l'interesse a che i colleghi vadano in pensione, ma occorre leggere la circolare per verificare meglio i dettagli».

«Ritengo» ha commentato invece Anedda - che abbia bisogno di una copertura normativa per evitare ricorsi, in quanto si tratta di un provvedimento amministrativo meno a punto per colmare l'indeterminatezza della legge di bilancio.

EURIZON ASSET MANAGEMENT
AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI APPARTENENTI AL SISTEMA GESTIONE ATTIVA SETTEMBRE 2017
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito, la "SGR") ha deliberato di ridurre la provvigione di gestione prevista dai fondi appartenenti al Sistema sopra indicato all'1,05% su base annua. Tale modifica acquisisce efficacia a decorrere dalla data odierna, 1° ottobre 2017.